AssoCounseling
Associazione Professionale di Categoria

REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO

Articolo 1

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai "Gruppi di lavoro AssoCounseling". I gruppi di lavoro sono degli spazi interni ad AssoCounseling, riservati ai soci, che si focalizzano e concentrano su un ambito specifico del counseling.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. Lo scopo dei gruppi di lavoro è quello di fare comunità di pratica, condividere esperienze, produrre materiale divulgativo (ricerche, studi, articoli, etc.) da pubblicare sulla Rivista Evoluzioni, produrre linee guida da presentare al Comitato scientifico, presentare progetti al Consiglio di Presidenza Nazionale, fare rete interfacciandosi con i Coordinamenti territoriali.

Articolo 3

(Procedura per la costituzione di un gruppo di lavoro)

1. Uno o più soci possono richiedere ad AssoCounseling la costituzione di un gruppo di lavoro indicando l'ambito di riferimento.

2. AssoCounseling provvede a convocare un primo incontro aperto solo a quei soci che possono dimostrare una comprovata esperienza nell'ambito proposto. Durante il primo incontro AssoCounseling individua un referente del costituendo gruppo.

3. AssoCounseling, di concerto con il referente del costituendo gruppo, provvede a convocare un secondo incontro aperto a tutti i soci a prescindere dall'esperienza specifica. Qualora si raggiungano almeno 3 (tre) adesioni, il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede alla ratifica della costituzione del gruppo.

4. A seguito della ratifica da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale il gruppo di lavoro viene inserito in apposita area sul sito web di AssoCounseling e ne viene data comunicazione ai soci.

Articolo 4

(Disponibilità dei membri)

1. Il socio che chiede di far parte del gruppo di lavoro dà la propria disponibilità a partecipare con continuità alle attività del gruppo per almeno 1 (uno) anno, salvo poterne uscire definitivamente anche prima del termine.

Articolo 5

(Gestione del gruppo di lavoro)

1. I gruppi di lavoro, a partire dal terzo incontro, sono autogestiti dai membri che li compongono.

2. Il referente del gruppo provvede a redigere un foglio presenze per ogni incontro.

3. Il referente del gruppo provvede a redigere un verbale per ogni incontro. Il verbale, unitamente al foglio presenze di cui all'articolo precedente, viene inviato alla Segreteria di AssoCounseling, che procede alla sua registrazione.

4. I gruppi possono lavorare sia in presenza sia a distanza. Nel caso di incontri in presenza i membri del gruppo di organizzano tramite spazi propri.

Articolo 6

(Referente del gruppo)

1. Il referente del gruppo si interfaccia con gli organi di AssoCounseling.

2. Il referente del gruppo si occupa degli aspetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente regolamento, oltre a curare le convocazioni degli incontri e, più in generale, a effettuare un'azione di coordinamento del gruppo e delle sue attività.

3. Il gruppo può decidere, in autonomia, di modificare il referente del gruppo, comunicandolo ad AssoCounseling.

Articolo 7

(Crediti formativi)

1. La partecipazione ai gruppi di lavoro è valevole ai fini dell'aggiornamento permanente nella misura prevista dall'art. 23 del regolamento R03.

2. L'attività connessa allo svolgimento del ruolo di referente del gruppo è valevole ai fini dell'aggiornamento permanente nella misura prevista dall'art. 23 del regolamento R03.

3. I crediti formativi derivanti dalla partecipazione ai gruppi sono cumulabili con quelli derivanti dal ruolo di referente, sempre nei limiti previsti dall'art. 23 del regolamento R03.

Articolo 8

(Intervisione)

1. Ai sensi dell'art. 22 del regolamento R03 è consentita l'intervisione fino a un massimo di 5 (cinque) ore l'anno a prescindere dal livello di attestazione dei soci che fanno parte del gruppo di lavoro.